

Gentile Cliente,

con ordinanza cautelare del 3.11.2020, il Tribunale di Milano ha ordinato di informare i contraenti di finanziamenti di credito al consumo stipulati con Compass Banca S.p.A. (a far data dal 1° giugno 2011, con estinzione anticipata fino al 4 dicembre 2019):

1) della illegittimità delle seguenti clausole:

- art. 10 delle condizioni generali del contratto di “Prestito con cessione del quinto stipendio/pensione” e del contratto di “Delegazione di pagamento”, laddove prevede che *“il Cedente ha diritto di rimborsare anticipatamente alla Cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”*; la medesima clausola precisa inoltre che *“in caso di rimborso anticipato non saranno rimborsati: a) le spese fisse contrattuali e le imposte; b) le eventuali commissioni accessorie indicate nelle “informazioni europee di base sul credito ai consumatori” che costituiscono il frontespizio di questo contratto; perché maturate all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”*;
- definizione nei medesimi contratti delle “SPESE FISSE CONTRATTUALI” come *“spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Compass per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”*;
- definizione nei medesimi contratti di “RIMBORSO ANTICIPATO” come *“il diritto del Cliente di rimborsare il prestito in tutto o in parte anticipatamente rispetto alla durata concordata, dietro pagamento di un eventuale onere aggiuntivo. In caso di rimborso anticipato al Cedente viene richiesto il versamento del capitale residuo, degli oneri maturati, delle eventuali spese dovute per il ritardo nei pagamenti e di una penale, che non può comunque superare la percentuale prevista per legge. Inoltre, rimangono a carico del Cedente le Spese Fisse Contrattuali, le imposte e le Commissioni Accessorie poiché costituiscono costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dal rimborso anticipato”*;
- definizione nei medesimi contratti delle “SPESE FISSE CONTRATTUALI” come *“spese inerenti all'attività istruttoria e concretamente sostenute da Compass per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento, alla relativa valutazione nonché alle operazioni preliminari e contestuali a quelle necessarie per perfezionare la cessione pro-solvendo del quinto della retribuzione/pensione. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cedente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”*;
- definizione nei contratti di prestiti personali e finalizzati delle “SPESE DI ISTRUTTORIA FINANZIATE” come *“spese di istruttoria sostenute da Compass per procedere all'apertura della pratica di richiesta di finanziamento nonché alle operazioni preliminari, con particolare riguardo alle verifiche per accertare la solidità finanziaria del Cliente. In caso di rimborso anticipato, queste spese non saranno rimborsate, nemmeno in parte, al Cliente perché riguardano costi maturati interamente all'atto del perfezionamento del contratto, indipendentemente dall'estinzione del finanziamento”*.

2) *“del loro diritto, in caso di avvenuta estinzione anticipata nel periodo anteriore al 4.12.2019 e per i quali non sia decorsa la prescrizione decennale, di ottenere la riduzione del costo totale del contratto di credito, comprensiva anche dei costi up-front, istantanei o comunque non dipendenti dalla durata del contratto (in particolare le “spese fisse contrattuali” e le “spese di istruttoria finanziate”) in proporzione a quella che sarebbe stata la vita residua del contratto”*.

Compass Banca S.p.A. si riserva di far valere i propri diritti nelle sedi competenti.

Cordiali saluti.

Compass Banca S.p.A.